



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NUORO

In composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tiziana Longu	Presidente
dott. Riccardo De Vito	Giudice rel.
dott. Salvatore Falzoi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 16/2024 RG PU sul ricorso finalizzato alla liquidazione controllata del patrimonio di

PAOLA CAMPUS (CF CMPPLA75H60F979J), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Campus Abbigliamento di Campus Paola (P.IVA 01198640912), **FRANCO TOLU** (CF TLOFNC72R04F979X), residenti in Orani, Vico Sa Costa 11, rappresentati e difesi dall'Avv. Milena Patteri

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve rilevarsi che sulla presente istanza si può emettere sentenza senza procedere a fissazione di udienza. In virtù del rinvio di cui all'art. 65, comma 2, CCI, alla domanda di liquidazione controllata si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina del procedimento unitario finalizzato alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale. Tuttavia, in caso di istanza presentata dal debitore e in assenza di contraddittori specificamente indicati e/o inviduabili, si può omettere la fissazione dell'udienza (in questo senso, Trib. Genova, sent. 146 de 2023 e la conforme giurisprudenza di merito). Del resto, la liquidazione controllata non ha carattere premiale, rappresentando soltanto una procedura finalizzata alla liquidazione della totalità dei beni del soggetto sovraindebitato. In altri termini, come osservato dalla dottrina, si tratta di una mera estrinsecazione della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.



Sulla proposta oggetto del presente procedimento sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che i proponenti sono residenti in Orani e, dunque, nel circondario del Tribunale di Nuoro. Sempre in ragione della applicabilità della disciplina del procedimento unitario, al procedimento di liquidazione controllata dal debitore deve applicarsi l'art 39, commi 1 e 2, CCI. Il debitore Franco Tolu, infatti, ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo quinquennio (dunque oltre il triennio anteriore alla presentazione della domanda) e le buste paga, mentre la debitrice Paola Campus, anche in qualità di titolare della impresa individuale "Campus Abbigliamento di Campus Paola", come emerge dalla relazione dell'OCC, ha depositato le scritture contabili relative al triennio antecedente la presentazione dell'istanza.

Risultano acquisiti, inoltre, inventario dei beni, elenco dei creditori, stato di famiglia, autocertificazione relativa all'omessa esecuzione di atti dispositivi nei cinque anni antecedenti la proposizione dell'istanza. I ricorrenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII, non sono soggetti alla liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura prevista dalla predetta norma.

Sussiste, come rilevato anche dall'OCC, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c., CCI, qualificabile nel caso di specie come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti, sposati in regime di comunione dei beni e conviventi, secondo quanto dagli stessi riferito e alla luce della documentazione allegata, è comune. Entrambi i coniugi hanno investito tutte le loro risorse ed energie nella conduzione della ditta individuale di abbigliamento della signora Campus alla quale ha anche inizialmente cooperato il signor Tolu come collaboratore familiare. Peraltro e nonostante gli sforzi posti in essere da entrambi i coniugi, ben presto i proventi derivanti dall'attività commerciale svolta si sono rivelati insufficienti non solo per provvedere al pagamento dei mutui contratti per la ristrutturazione della casa, ma anche per coprire le spese di gestione dell'attività e per le spese familiari (tra cui quelle delle figlie, entrambe studentesse). Nonostante la diligenza posta in essere, i ricorrenti hanno subito gli effetti della depressione del consumo dovuto alla pandemia Covid-19 e alla concorrenza del mercato on-line, tanto da essere costretti a chiudere l'impresa. Va subito osservato che, in maniera legittima, la domanda di liquidazione controllata è oggetto ricorso congiunto. L'art. 66, comma 1, CCI, infatti, prevede che "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune". Nel caso di specie, i coniugi sono conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune. Le masse attive e passive di ciascun coniuge, comunque, sono state prese in considerazione distintamente e dovranno essere trattate distintamente anche ai fini degli incombeni di cui all'art. 272 CCI, ivi compresa la redazione del programam di liquidazione.



Dovrà essere specificato, inoltre, che i creditori comuni dovranno presentare domanda di insinuazione al passivo in riferimento a ciascuna delle masse passive.

Una rappresentazione plastica dello stato di sovraindebitamento è offerta dalla entità e composizione del debito, così come certificata dal gestore della crisi. Per fotografarla, ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCI, occorre tenere distinte le posizioni due ricorrenti. Con riferimento a quella di Paola Campus – eliminate le prededucibilità connesse alla presnete procedura – emergono i seguenti debiti privilegiati: - Agenzia delle Entrate Riscossione: per l'importo complessivo di € 90.349,83; trattasi di n° 15 cartelle esattoriali provenienti principalmente dall'Amministrazione Finanziaria e dalla Camera di Commercio di Nuoro e n° 14 Avvisi di Addebito emessi dall'INPS e dal Comune di Orani; - Inps: per l'importo di € 6.881,78 relativo ai contributi previdenziali maturati nel corso dell'anno 2023, 4/2022 e 1/2024 non ancora trasferiti all'Agente della Riscossione; - Agenzia delle Entrate: per l'importo di € 13.676,10 relativi alle comunicazioni 54 bis e 36 bis non ancora passati all'Agente della Riscossione, cui andranno aggiunti altresì € 405,00 relativo all'IVA anno di imposta 2023 ed € 613,61 relativo alla liquidazione Iva del primo trimestre 2024; - Banco di Sardegna S.p.A.: per l'importo complessivo di € 17.224,65 relativo a un mutuo ipotecario contratto il 28.09.2006 della durata di 19 anni (39 rate semestrali) con scadenza fissata il 31.12.2025; - Comune di Orani per complessivi € 921,00 relativi al mancato pagamento di imposte locali. Sempre con riferimento alla situazione di Paola Campus, affiorano i seguenti crediti chirografari: - Banco di Sardegna S.p.A.: per l'importo complessivo di € 40.182,38 relativi al saldo negativo di c/c n° 5002863 intestato alla ditta individuale al 31.03.2024; - Monte Paschi di Siena S.p.a: per l'importo di € 1.910,00 pari a 5 rate rimaste insolute (trattasi del saldo residuo del mutuo chirografario contratto in data 22.09.2017); - fornitori commerciali: per l'importo complessivo di € 76.373,62 così distinti.

Con riferimento alla posizione di Franco Tolu, la relazione consente di individuare i seguenti debiti privilegiati: - Agenzia delle Entrate Riscossione: per l'importo complessivo di € 1.748,39 (trattasi di n° 2 cartelle esattoriali provenienti dall'Amministrazione Finanziaria e dal Comune di Orani e n° 2 Avvisi di Addebito emessi dal Comune di Orani); - Comune di Orani per complessivi € 1.027,00 relativi al mancato pagamento di imposte locali.

Questo, viceversa, l'elenco dei debiti chirografari: - RCI BANQUE SA: Per l'importo residuo di € 17.336,38 relativamente al finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura.

Il totale della posizione debitoria ammonta a € 248.538,36 con riferimento alla ricorrente Campus e a € 20.111,78 riconducibile al ricorrente Tolu.

A fronte di questa posizione debitoria complessiva, l'attivo realizzabile – stante la scadenza a dicembre 2024 e luglio 2024 dei rapporti di lavoro rispettivamente di Tolu e Campus – è legato essenzialmente alla liquidazione del seguente patrimonio immobiliare:

Paola Campus: Immobile N. 01: Magazzino adiacente al locale Commerciale di cui al n° 3. Su detto immobile è stata iscritta ipoteca dal Banco di Sardegna. Immobile n. 02: Immobile di civile abitazione



sito ad Orani con ingresso da Corso Garibaldi n.68. Il locale, con ingresso al piano terra, si riparte tra piano terra e primo piano. Su detto immobile è stata iscritta ipoteca dal Banco di Sardegna di cui al precedente n. 1. Immobile N. 03: Locale Commerciale sito ad Orani con ingresso da Corso Garibaldi n. 68. Si tratta di beni ubicati in Comune di Orani, distinti al NCEU al foglio 36, mapp. 1764, sub.2, 3, 4. Si tratta di immobili gravati da duplice ipoteca (una giudiziale, l'altra legata al mutuo contratto dai ricorrenti), la cui liquidazione è ipotizzabile soltanto in sede di procedura di crisi.

Franco Tolu: abitazione adibita a prima casa con relative pertinenze, ubicata in Orani, distinta al NCEU al foglio 36, mapp. 1764, sub 5.

Il valore dei beni mobili, compresi quelli registrati (questi ultimi di proprietà del solo ricorrente Tolu) è irrisorio, tenuto conto dei saldi negativi sui conti correnti. Di non poco momento sono le spese familiari, pari almeno a € 1.300 mensili per spese alimentari, sanitarie e di utenze essenziali. Tale somma deve considerarsi quale soglia sottratta alla liquidazione.

Per quanto sopra detto, ricorrendo i presupposti di legge, la domandata liquidazione controllata deve essere accolta.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, al quale, trattandosi di liquidazione del patrimonio senza apporto mensile, terminerà all'esito della liquidazione.

Nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma, 2 lett. c), CCI poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Con riferimento ai crediti prededucibili, deve osservarsi che "solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori; sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata" (Trib Genova, sent. 146 del 2023). Tale disposto di legge non può essere superato dall'accordo delle parti, verificandosi, in caso contrario, una alterazione della concorsualità.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 270 CCI:

- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Paola Campus (CF CMPPLA75H60F979J), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Campus



Abbigliamento di Campus Paola (P.IVA 01198640912), Franco Tolu (CF TLOFNC72R04F979X);

- NOMINA Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
- NOMINA come liquidatore l'attuale professionista già designato a gestore della crisi, dott. Agostino Galizia;
- ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
- CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- DICHIARA a far data dalla presente sentenza la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione, qualora in essere alla data del presente provvedimento; ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;
- ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva (fino alla completa liquidazione del patrimonio messo a disposizione dei creditori), risulti escluso dalla liquidazione il reddito die ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.300,00 mensili (€ 650 per ciascun ricorrente), con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- DISPONE che il liquidatore: - inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari alla durata della procedura e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale) e al registro della Conservatoria Immobiliare in ordine ai beni immobili; - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla



comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore; - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno; - con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Nuoro, 14 dicembre 2024

Il Giudice est.
Riccardo De Vito

Il Presidente
Tiziana Longu



